

AGEVOLAZIONI

L'incentivazione alla produzione di cannabis sativa

di **Luigi Scappini**

Ai sensi dell'[articolo 2135, codice civile](#), è **imprenditore agricolo** chi svolge, alternativamente, una delle seguenti attività: **coltivazione del fondo**, selvicoltura o allevamento di animali. Il [comma 2](#) si occupa di definire compiutamente le suddette attività, stabilendo che sono tali quelle *“dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”*.

Tra le attività di coltivazione di **vegetali**, che si ricorda non deve più, a seguito della riforma di cui alla L. 57/2001, essere obbligatoriamente effettuata sul fondo, elemento quest'ultimo che da imprescindibile è diventato “solo” potenziale, rientra anche quella di **cannabis sativa** che il Governo a mezzo della **L. 242/2016**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, intende incentivare.

Scopo dell'intervento legislativo è quello di **sviluppare** e **sostenere** la **filiera** della canapa per il **fine** ultimo, tra gli altri, della **riduzione** del **consumo dei suoli**, della **desertificazione** e della **perdita di biodiversità**.

L'[articolo 1, comma 2, L. 242/2016](#), si occupa di delimitare la **tipologia** di **cannabis coltivabile**, individuandola nelle **varietà** che risultano **iscritte** nel **Catalogo** comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'[articolo 17, Direttiva 2002/53/CE](#) del Consiglio, del 13 giugno 2002, che non rientrano tra quelle disciplinate con il D.P.R. 309/1990 (il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Le misure previste per il **sostegno** della coltivazione della canapa, individuati nel limite massimo di 700.000 euro annui, sono **finalizzate** a:

- **coltivazione e trasformazione;**
- incentivazione dell'impiego e del **consumo** finale di **semilavorati** di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
- **sviluppo** di **filiera** territoriali **integrate** che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
- **produzione** di **alimenti**, **cosmetici**, **materie prime biodegradabili** e **semilavorati** innovativi per le industrie di diversi settori;
- realizzazione di opere di **bioingegneria**, **bonifica dei terreni**, attività didattiche e di ricerca.

La coltivazione di tale tipologia di canapa è consentita senza particolari autorizzazioni, tuttavia, è necessario, sia prestare particolare attenzione in termini di contenuto di **THC** della pianta, sia di utilizzo della stessa.

Nel primo caso, infatti, la **libera coltivazione** è ammessa fintantoché le piante **mantengano** un **contenuto non superiore allo 0,2, elevato allo 0,6** nei casi in cui la pianta abbia subito uno **stress**. Resta inteso che in ipotesi di superamento l'imprenditore agricolo dovrà avvisare le autorità competenti che provvederanno al relativo sequestro e distruzione.

L'[articolo 2, L. 242/2016](#) individua quali sono i **possibili utilizzi** sovvenzionati della canapa coltivata:

1. **alimenti** e **cosmetici** prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
2. **semilavorati**, quali fibra, canapulo, polveri, **cippato**, **oli** o **carburanti**, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico. In quest'ultimo caso, tuttavia, per espressa previsione normativa, l'uso è consentito solamente per l'autoproduzione di energia aziendale, nei limiti e alle condizioni di cui all'[allegato X](#) al D.Lgs. 152/2006;
3. materiale destinato alla **pratica del sovescio**;
4. materiale organico destinato ai **lavori di bioingegneria** o prodotti utili per la **bioedilizia**;
5. materiale finalizzato alla **fitodepurazione** per la **bonifica di siti inquinati**;
6. **coltivazioni** dedicate alle **attività didattiche** e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
7. **coltivazioni** destinate al **florovivaismo**.

Oltre a queste accortezze, è fatto compito del produttore **conservare i cartellini** della **semente acquistata** per almeno 12 mesi, nonché quello di conservare le **fatture di acquisto** della **semente** per il periodo previsto dalla normativa vigente.

A chiusura si ricorda, come anticipato in premessa, che per quanto concerne gli **aspetti fiscali**, la coltivazione della *cannabis* potrà avvenire alternativamente o direttamente sul campo o a mezzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, nel qual caso di dovranno rispettare i limiti di cui all'[articolo 32, comma 2, lettera b\), Tuir](#) (la **produzione non deve essere eccedente il doppio della superficie su cui la produzione stessa insiste**). In caso contrario, per l'eccedenza di renderà applicabile, ove possibile, la disciplina prevista dall'[articolo 56-bis, comma 1, Tuir](#).

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Scopri le sedi in programmazione >